a) l'accettazione delle condizioni generali riportate nel "Disciplinare di gara";

b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

c) la qualificazione ai sensi del DPR 34/2000 nella categoria OS1 classifica II oppure OS1 classifica I ed OG6 classifica I, comunque secondo le prescrizioni di legge;

d) la certificazione ex L. 68/99;

e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del DPR 554/99.

13) L'offerta dovrà intendersi valida per i sei mesi successivi alla sua presentazione.

14) Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1 bis della legge 109/94 e s.m.i., i lavori verranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni L'aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT SpA sarà subordinata agli adempimenti di verifica a norma di legge. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si applicherà l'art. 10 comma 1/ter L. 109/94 e s.m.i.

15) Responsabile del Procedimento: Ing. Silvano Iraldo.

16) La mancata presentazione o l'imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Tenendosi la gara con il sistema delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta ed in tal caso la SMA Torino S.p.A. procederà alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

34

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Orbassano (Torino)
Accordo di Programma

In data 10.9.2001 presso la sede del Comune di Orbassano in Piazza Umberto I, 5 presenti:

- per il Comune di Beinasco: il Sindaco - Gilberto Giuffida;
- per il Comune di Bruino: il Sindaco - Paolo Violino;
- per il Comune di Orbassano: il Sindaco - Graziano Dell'Acqua;
- per il Comune di Piossasco: il Sindaco - Laura Oliviero;
- per il Comune di Volvera: il Sindaco - Marco Porporato;

Premesso che:

i comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Volvera con un precedente accordo di programma hanno disciplinato l'istituzione e lo svolgimento di una mostra mercato itinerante;

al termine del primo ciclo quinquennale l'analisi dei flussi socio-economici ha dimostrato il pieno successo della manifestazione ed evidenziato il trend di crescita della stessa;

Preso atto:

della modificazione delle esigenze tecnico-attuative e realizzative degli operatori economici interessati nonché della popolazione residente e fluttuante nei comuni coinvolti all'evento;

delle potenzialità intrinseche della manifestazione relativamente agli aspetti di sviluppo turistico sia a livello strettamente locale sia ad un più allargato livello provinciale e regionale;

che lo strumento dell'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e la determinazione di tempi, modalità ed ogni altro annesso adempimento;

Rilevato che:

le risultanze dei confronti e conferenze a livello politico-amministrativo tra organi rappresentativi dei comuni coinvolti hanno condotto alla formulazione di nuove linee di programmazione relativamente all'accordo in parola;

Ritenuto:

pertanto, di dovere procedere alla predisposizione di un nuovo accordo di programma in sostituzione di quello in precedenza concluso e adottato;

Visto:

l'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali";

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e stipula il presente accordo di programma per la realizzazione e lo svolgimento di una mostra mercato itinerante denominata "Fiera dei cinque comuni".

Art. 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo di programma.

Art. 2

Finalità dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma disciplina la realizzazione, lo svolgimento e il coordinamento della mostra mercato itinerante denominata "Fiera dei cinque comuni", con lo scopo di incrementare lo sviluppo socio-economico delle aree interessate, di promuovere le produzioni tipiche locali, di incentivare l'interazione dinamica tra cittadini e realtà produttive e di sviluppare i connessi e derivanti aspetti di promozione turistica.

Art. 3

Svolgimento della manifestazione

La manifestazione ha annualmente luogo, a rotazione, nel territorio dei comuni aderenti all'accordo di programma, indicativamente nel corso del mese di settembre.

L'ordine di rotazione è il seguente: 1° anno Comune di Orbassano; 2° anno Comune di Piossasco; 3° anno Comune di Volvera; 4° anno Comune di Beinasco; 5° anno Comune di Bruino.

Il comune cui spetta l'organizzazione della manifestazione nel corso dell'anno di interesse deve indicare entro il mese di febbraio l'eventuale indisponibilità di aree idonee allo svolgimento della stessa affinche il comune seguente nell'ordine di rotazione, qualora acconsenta, possa positivamente realizzare la manifestazione.

Art. 4

Soggetto realizzatore

Ogni comune, nell'anno di competenza, sentite le altre amministrazioni aderenti all'accordo, individua il soggetto (pubblico o privato) cui conferire l'incarico della realizzazione della manifestazione.

Il soggetto incaricato deve accollarsi tutti gli oneri e spese di realizzazione della manifestazione con l'esclusione di quelle singolarmente individuate da parte del comune ospitante, in sede di patrocinio, quale contribuzione forfettaria.

Art. 5

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria della manifestazione spetta di volta in volta al comune in cui la stessa viene organizzata; lo stesso introita le somme messe a disposizione dagli altri comuni quale contributo alla realizzazione.

Il contributo per ogni singolo comune è così determinato:

Beinasco Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28);

Bruino Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14);

Orbassano Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28);

Piossasco Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28);

Volvera Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14).

Art. 6

Nuove adesioni

A seguito di formale richiesta e qualora vi sia il consenso unanime di tutti i comuni sottoscrittori, potranno aderire al presente accordo di programma altre amministrazioni interessate.

L'adesione e la conseguente modificazione e/o integrazione dell'accordo di programma avverranno nelle forme previste dalla legge.

Art. 7

Funzioni di vigilanza e risoluzione delle controversie

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma (sede ispettiva) e la risoluzione di ogni eventuale controversia sullo stesso e sulla manifestazione (sede arbitrale) spetta ad un collegio composto da un assessore, per ogni comune, appositamente delegato dal sindaco.

La presidenza del collegio spetta all'assessore del comune ospitante.

Le decisioni del collegio vengono prese a maggioranza.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente accordo, sottoscritto dai sindaci, diventa operante successivamente all'approvazione con atto formale da parte degli stessi e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Orbassano, 10 settembre 2001

Il Comune di Beinasco
Gilberto Giuffrida

Il Comune di Bruino
Paolo Violino

Il Comune di Orbassano
Graziano Dell'Acqua

Il Comune di Piossasco
Laura Oliviero

Il Comune di Volvera
Marco Porporato

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

Progetto "Nuovo Impianto Galvanico", localizzato nel Comune di Pogno, in via Cremosina 43, presentato dal Sig. Mario Paini, in qualità di presidente della Paini S.p.A. Rubinetterie, con sede legale in via Cremosina 43 nel Comune di Pogno Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio di procedimento inerente la fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge Regionale 40/98

In data 4.4.2002 e perfezionato in data 9.4.2002, il Sig. Mario Paini, in qualità di presidente della Paini S.p.A. Rubinetterie, con sede legale in via Cremosina 43 nel Comune di Pogno, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Nuovo Impianto Galvanico", localizzato nel Comune di Pogno, in via Cremosina 43, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 10 dell'Allegato B2 "impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3".

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara in data 4.4.2002 prot. n. 15831 e perfezionato in data 9.4.2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0321/378430, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale Dott. Alberto Ventura, tel. 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Asportazione materiale di discarica dalla ex cava Groppone con recupero ambientale in Comune di Varzo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 20/3/2002 l'Amministratore Unico Sig. Wilmo Tomola della Ditta Cava Groppone S.n.c., con sede in Trasquera frazione Iselle (VB), via Sempione, 51, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all'istanza per l'asportazione materiale di discarica dalla ex cava Groppone con recupero ambientale in Comune di Varzo, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 38 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è la Dott.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Roaschia (Cuneo)
Statuto comunale

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi Fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Tutela della persona, della famiglia e della salute
Art. 4 Tutela del patrimonio, storico ed etnico culturale
Art. 5 Tutela del patrimonio artistico e culturale
Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 7 Realizzazione della pari opportunità uomo- donna
Art. 8 Sviluppo economico
Art. 9 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 10 Territorio, sede comunale, gonfalone, stemma e Albo Pretorio
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art.11 Organi
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.12 Consiglio Comunale
Art.13 Competenze e attribuzioni
Art.14 Sessioni e convocazioni
Art.15 Forme di votazione del Consiglio Comunale
Art.16 Consiglieri
Art.17 Doveri del Consigliere
Art.18 Diritti e Poteri del Consigliere
Art.19 Commissioni
Art.20 Gruppi consiliari
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE
Art.21 Giunta Comunale
Art.22 Elezione e prerogative
Art.23 Composizione
Art.24 Vice sindaco, deleghe assessorili, anziano
Art.25 Funzionamento della Giunta
Art.26 Attribuzioni
CAPO III - IL SINDACO
Art.27 Sindaco
Art.28 Attribuzioni di amministrazione
Art.29 Attribuzioni di vigilanza
Art.30 Attribuzioni di organizzazione
TITOLO II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art.31 Principi e criteri direttivi
Art.32 Personale
Art.33 Il Segretario Comunale ed il Direttore Generale
Art.34 Responsabilità del Segretario Comunale
Art.35 Incarichi di collaborazione esterna-sponsorizzazioni
CAPO II - I SERVIZI
Art.36 Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale
Art.37 Gestione dei servizi di rilevanza industriale
Art.38 Azienda speciale e istituzione
CAPO III - FORME COLLABORATIVE
Art.39 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Art.40 Convenzioni
Art.41 Consorzi
Art.42 Unione dei Comuni
Art.43 Conferenza dei servizi
Art.44 Accordi di programma
Art.45 Partecipazione e società
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.46 Partecipazione
CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art.47 Interventi nel procedimento amministrativo
Art.48 Istanze
Art.49 Petizioni
Art.50 Proposte
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art.51 Principi generali
Art.52 Associazioni
Art.53 Organismi di partecipazione
Art.54 Pro Loco - Comitati
Art.55 Incentivazione
Art.56 Partecipazione alle Commissioni
CAPO III - DIRITTI DI ACCESSO -REFERENDUM
Art.57 Referendum
Art.58 Effetti del Referendum
Art.59 Diritto di accesso
Art.60 Diritto di informazione
Art. 61 Azione Popolare
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
Art.62 Nomina
TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.63 Demanio e patrimonio
Art.64 Beni patrimoniali e disponibili
Art.65 Contratti
Art.66 Contabilità e bilancio
Art.67 Controllo economico finanziario
Art.68 Revisore del conto
TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA
Art.69 Statuto
Art.70 Regolamenti
Art.71 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art.72 Ordinanze - decreti

Art.73 Disposizioni finali e transitorie

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Roaschia è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3
TUTELA DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SALUTE

1. Il Comune opera attraverso forme associative un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi ed a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità, al fine di soddisfare sempre e comunque i bisogni essenziali della persona.

2. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con le strutture presenti sul territorio, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

Art. 4
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ETNICO-CULTURALE

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico - sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza etnica e storico-geografica all'ambito territoriale di minoranza di lingua e cultura occitanica ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalla Legge 15.12.1999 n. 482 e dallo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica e partecipando attivamente a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali, di suddivisione delle province in circondari e di costituzione di organismi interprovinciali di coordinamento e proposta che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito territoriale occitano.

3. Il Comune per quanto di propria competenza si attiva affinché nel proprio territorio sia agevolato l'utilizzo della lingua occitanica nelle scuole, negli uffici delle Amministrazioni pubbliche e da parte degli organi pubblici a struttura collegiale come previsto dalla Legge 15.12.1999 n. 482.

4. Per consentire e favorire l'uso della lingua occitanica negli Uffici e negli atti ufficiali del Comune, la conoscenza della lingua occitanica può essere richiesta ai candidati tra le prove facoltative d'esame nelle procedure di assunzione del personale.

5. L'appartenenza del Comune alla minoranza etnico-linguistica occitanica è resa pubblica con la redazione in doppia lingua, italiana e occitanica, dell'intestazione della corrispondenza e documentazione ufficiale dell'Ente e con l'esposizione nella sede della Casa Comunale della bandiera storica della minoranza linguistica occitanica, di colore rosso con croce catara di color giallo.

Art. 5
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, acustico anche provenienti da aree extracomunali.

Art. 6
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, sia a livello sociale che di formazione scolastica.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile; considera l'attività sportiva essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione o la gratuità nei casi specificati dal regolamento stesso.

Art. 7
REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e rimozione degli

ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune e' particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 8
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina e regolamenta le attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività .

2. Riconosce, nell'ambito delle attività economiche presenti sul territorio, il ruolo dei settori turistico ed artigianale, ne tutela e promuove lo sviluppo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune sostiene e valorizza le risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana e gli altri enti pubblici.

Art. 9
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte,avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana od altri enti pubblici o privati operanti sul territorio.

Art. 10
TERRITORIO, SEDE COMUNALE, GONFALONE, STEMMA E ALBO PRETORIO

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 23,89 confinante con i Comuni di Roccavione, Robilante, Vernante, Entracque e Valdieri. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali, così come definito dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Il Comune ha sede legale nel capoluogo di Roaschia.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche i luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

5. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.

6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l' integralità e la facile lettura.

7. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1°comma avvalendosi di un messo comunale individuato tra i dipendenti dell'Ente e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 11
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; il Consiglio e il Sindaco sono organi eletti dai cittadini.

2. lo Status degli Amministratori Comunali è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 13
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa comunale alla direzione generale programmata dall'Ente.

5. Al Consiglio vengono comunicati da parte della Giunta e del revisore dei conti, relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

Art. 14
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 comma 2°lettera b) del D.L.vo 18.8.2000 N. 267.

4. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.

7. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

In questi casi l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato previa diffida del Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

8. Il Sindaco, Presidente del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

9. Per la validità delle sedute l'apposito Regolamento Comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 15
FORME DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma lettera m) del D.L.vo 18.8.200 N. 267 si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione; si applica il principio del voto limitato con votazione palese garantendo la rappresentanza delle minoranze; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Con lo stesso principio del voto limitato con rappresentanza delle minoranze sono eletti i rappresentanti del Comune in seno alla Comunità Montana.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

5. I Consiglieri sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 267/2000, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 16
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate, fra i consiglieri eletti contemporaneamente, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco e di quelli nominati alla carica di Assessore, da colui che ha ottenuto più voti.

A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lettera b), n. 3 del D.L.vo 18.8.2000 N. 267.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale, per la surroga del Consigliere dimissionario, provvede previa diffida, il Prefetto.

Art. 17
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo e valide cause giustificative, non partecipano a tre sedute consecutive o non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo quando riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici , senza che sussista una correlazione immediata e diretta coi precitati specifici interessi dell'ammnistratore o di suoi parenti e affini sino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 78 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

6. Agli Amministratori di cui al precedente comma è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 18
DIRITTI E POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Il Sindaco e gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento.

2. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Può svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti nel proprio posto di lavoro, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato.

Art. 19
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, prevedendone la presidenza da parte di rappresentanti dell'opposizione, se presente in Consiglio, per quelle aventi funzioni di garanzia e controllo.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e cittadini in possesso di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa per l'esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

3. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e' l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 22
ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, tra persone elette nel Consiglio, e ne dà comunicazione allo stesso consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, definite con la stessa Giunta.

Il Consiglio nella stessa seduta discute ed approva in apposito documento le predette linee programmatiche e provvede altresì almeno una volta all'anno, in sede di approvazione del conto del bilancio, al loro adeguamento ed alla verifica del loro stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.

3. La durata in carica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 23
COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero non superiore a quattro di Assessori, incluso il Vice Sindaco.

2. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vice-Sindaco.

3. Un componente della Giunta Comunale in deroga a quanto stabilito dall'art. 22 comma 1 del presente Statuto può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Non può in ogni caso essere scelto a far parte della Giunta Comunale come Assessore extra consiliare il candidato non eletto alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

5. La presenza dell'Assessore di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1.

6. L'Assessore extra consiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice Sindaco.

7. L'Assessore extra consiliare è equiparato nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco a tutti gli

effetti agli Assessori di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

8. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

Art. 24
VICE-SINDACO, DELEGHE ASSESSORILI

1. Il Vice Sindaco e' l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Sindaco viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale, come indicato dall'art.22 comma 1 del presente Statuto.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Il Sindaco può rilasciare deleghe anche all'Assessore non designato Vice Sindaco.

5. Gli Assessori esercitano le funzioni loro attribuite secondo le deleghe ricevute dal Sindaco, anche in caso di sua assenza o impedimento.

6. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art.25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L' attività della Giunta Comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.

5. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede le sedute.

7. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

8. Con apposito regolamento, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Art. 26
ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione e contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'ambito dell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti ed adotta quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) adotta annualmente il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da proporre all'approvazione definitiva del Consiglio; approva i documenti preliminari ed i progetti di ogni singola opera, i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei programmi che non rientrino tra le competenze del Consiglio e che non siano attribuiti per Legge o Statuto ai dirigenti;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso, di proposizione e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione dei tributi e approva annualmente la determinazione e variazione delle relative aliquote e tariffe;

f) assume provvedimenti in materia di viabilità e di disciplina del traffico espressamente attribuitigli dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285);

g) definisce ed approva la programmazione annuale e triennale del personale dipendente;

h) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per valutare la produttività dell'apparato e i conseguenti piani occupazionali, sentito il Segretario Comunale;

i) individua gli strumenti e le metodologie adeguati a garantire la concreta effettuazione delle tipologie di controlli interni di cui all'art. 147 del DL.vo 267/2000; istituisce anche mediante convenzione gli uffici e nuclei ai quali affidare l'effettuazione di tali controlli;

l) autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi dei CCNL del personale, individuando e costituendo preventivamente le risorse necessarie per le relative politiche di sviluppo e produttività;

m) definisce con provvedimento motivato l'eventuale emolumento omnicomprensivo da erogare al personale assunto presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 commi 2 e 3 del D.L.vo 267/200, nonché gli eventuali contratti di diritto privato e indennità ad personam integrative dei contratti di diritto pubblico da stipulare per gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione di cui all' art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) si pronuncia con proprio atto deliberativo in merito all'eventuale nomina da parte del Sindaco, del Direttore Generale di cui all'art. 108 del D.L.vo 18.8.2000 N. 267 tramite convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate consentono il

raggiungimento del limite di legge di 15.000 abitanti, od al conferimento delle suddette relative funzioni al Segretario Comunale; si pronuncia altresì in merito alla revoca del Direttore generale come sopra nominato e del Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio;

o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

p) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; assume decisioni circa le azioni giudiziali dell'Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell'Amministrazione;

q) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; individua profili procedimentali per il loro svolgimento;

r) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

s) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

t) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

u) definisce le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 267/2000 e dei relativi Decreti Ministeriali di attuazione;

v) assume i provvedimenti attribuitigli dalla legge in materia di espropriazione ed occupazioni appropriative.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie, può assumere provvedimenti aventi contenuto di mero indirizzo, tra l'altro in materia di:

a) controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative dei servizi ed uffici da nominare e revocare da parte del Sindaco nell'ambito dei dipendenti dell'ente ricorrendo nel caso di assenza di professionalità adeguate al proprio interno a forme di accordi convenzionali con altri enti ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, a contratti a tempo determinato nelle forme stabilite dall'art. 110 dello stesso D.L.vo od all'affidamento parziale di tale responsabilità al Segretario comunale; nel caso riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti può motivatamente affidare in via eccezionale e temporanea a propri componenti la responsabilità di alcuni servizi limitatamente al tempo comunque non superiore a 30 giorni della suddetta accertata carenza transitoria di personale;

c) definizione della graduazione dell'indennità di posizione da corrispondere ai responsabili delle posizioni organizzative degli uffici e dei servizi nell'ambito delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle disposizioni regolamentari vigenti;

d) individuazione dei tecnici esterni da nominare da parte del Sindaco nelle Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) proposizione di criteri generali e specifici per la concessione da parte dei responsabili dei servizi competenti di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) criteri di affidamento tramite "incarichi fiduciari" di incarichi e consulenze professionali ad esterni.

5. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 ed in deroga all'art.107 del D.L.vo 267 /2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile in organico di figure professionali idonee ed anche al fine di ottenere un contenimento delle spese dell'Ente evitando il ricorso ad incarichi esterni a contratto di alto costo può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano l'attribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III - IL SINDACO

Art.27
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di responsabile dell' amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge e precisati all'art. 54 del D.L.vo 267/2000, adottando se necessari i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 72.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 28
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza giudiziale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti; nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all' art. 98 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, i responsabili degli uffici e servizi e, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale; revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Gene-

rale e, per violazione dei doveri d'ufficio il Segretario Comunale;

c) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito, se occorrente, il Consiglio Comunale;

g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum comunali;

l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

m) attribuisce e definisce previa motivata deliberazione della Giunta, se occorrente, gli incarichi esterni dirigenziali o di alta professionalità di cui all'art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale;

o) coordina, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni quando la legge non riservi tali competenze al Consiglio Comunale;

q) stipula quale legale rappresentante dell'Ente convenzioni ed accordi con altri Enti pubblici;

r) autorizza il Segretario Comunale a prestare opera retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza o altri Enti pubblici locali;

s) nomina i messi notificatori tra il personale del Comune;

t) rappresenta il Comune in giudizio.

2. Il Sindaco è altresì competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità naturali, provvedendo a quanto anteriormente attribuito al Prefetto dall'art. 36 del D.P.R. 6.2.1981 N. 66.

Art. 29
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del nucleo di valutazione o del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) in analogia a quanto previsto dall'art.14 comma 3 del D.L.vo 30-03-01 n. 165 ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

g) adotta, quale rappresentante della Comunità Locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

h) adotta ogni altro provvedimento attribuitogli dalla legge in qualità di Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza locale.

Art. 30
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e dagli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con avviso informale la convocazione della Giunta che presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio od agli Assessori competenti tenuti con Lui stesso a rispondere entro 30 giorni.

TITOLO II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 31
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Assume quali caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzio-

nalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatorio che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. L'organizzazione delle funzioni deve perseguire il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro in modo da assicurare la flessibilità delle strutture e del personale.

4. L'organizzazione comunale si ripartisce in aree e settori alla cui direzione sono preposte le massime qualifiche apicali consentite dall'Ente secondo la tipologia vigente.

5. L'area funzionale e' strutturata in settori, uffici e servizi secondo l'apposito regolamento.

Art. 32
PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali delineati dal Consiglio, disciplina in ogni caso precipuamente:

a) il ruolo organico del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

e) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili di aree funzionali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del D.L.vo 267/2000 e per la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'art. 90 del DL.vo 267/2000;

h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento.

3. Per il personale degli Enti Locali e per gli Amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiega-ti civili dello Stato richiamate all'articolo 93 del D.L.vo 267/2000. I dipendenti ai quali e' attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative di area e servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.L.VO 18.8.2000 N. 267. Gli stessi sono inoltre responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni e determinazioni inerenti il servizio cui sono preposti.

4. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 33
IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Segretario Comunale è un dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.L.VO 18.8.2000 n. 267.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art.108 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 108 del DL.vo 267/2000 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

4. Il Segretario nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente. Spetta in particolare al Segretario Comunale nel rispetto del ruolo e delle funzioni eventualmente attribuite al Direttore Generale:

a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;

b) curare l'attuazione dei provvedimenti;

c) nel caso in cui il Comune, in dipendenza dell'inquadramento funzionale del personale a norma degli accordi nazionali di lavoro e secondo la classe di appartenenza, non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi esprimere il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze;

d) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e curarne la verbalizzazione;

e) presiedere le Commissioni concorso per l'assunzione del personale quando manchi nell'organico del Comune una figura direttiva di livello idoneo comunque non inferiore alla posizione economica D3;

f) rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione Comunale è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) proporre provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità degli uffici e dei servizi;

h) emanare istruzioni, direttive e ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;

i) coordinare l'attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;

5. Il Direttore Generale nominato, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato nelle forme e criteri previsti dal precedente art. 28 comma 1 lett.b e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi sta-

biliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed adempiendo ai compiti previsti dal citato art. 108 del D.L.vo 267/2000; ad esso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente ad eccezione del Segretario Comunale.

6. Spettano al Segretario ed al Direttore Generale ogni altra competenza loro attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco compresa l'adozione di atti di carattere gestionale aventi rilevanza esterna.

Art. 34
RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del DL.vo 18.8.2000 N. 267 sulle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente e del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 dello stesso D.L.vo sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

2. Il Segretario comunale è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa della gestione.

Art. 35
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-SPONSORIZZAZIONI

1. Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da stipulare mediante convenzione a termine.

2. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di incrementare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio ed alla sua salvaguardia e di promuovere le vocazioni produttive e la tutela delle produzioni agroalimentari locali, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati ed imprenditori agricoli singoli o associati, in confomità a quanto disposto dall'art. 119 del D.L.VO 18.8.2000 N. 267 e dagli artt. 14 e 15 del D.L.vo 18.05.2001 n. 228.

CAPO II - I SERVIZI

Art. 36
SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile della Comunità locale, possono essere svolti in via esclusiva all'Amministrazione o in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. La gestione di tali servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle successive lettere c), d), ed e);

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, in base a procedure di evidenza pubblica;

c) a mezzo azienda speciale, anche consortili;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate da Enti Locali e regolate dal Codice Civile;

3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio;

4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi del Comune può essere svolto in forma associata o mediante delega alla Comunità Montana quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente con particolare riguardo alle disposizioni dettate in materia dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e dal capo V del D.L.vo 267/2000.

5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo; il Comune può affidare direttamente ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate, i servizi culturali e del tempo libero.

6. I provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme previste alle lettere c), d), e),f) del comma 3, devono essere corredati da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 37
GESTIONE DEI SERVIZI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. L'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale è disciplinata dalla legge e dalle relative discipline di settore.

Art. 38
AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, previste dall'art. 114 del D.L.VO 18.8.2000 N. 267, procederà nel modo seguente:

a) l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di amministrazione; l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

b) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale o dell'Istituzione viene nominato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, tra persone non componenti il Consiglio e la Giunta comunale in carica che oltre al possesso dei requisiti per la candidabilità, l' eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino doti di professionalità e provate capacità amministrative, sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere dai rispettivi Enti.

c) Il Presidente di entrambi gli Enti e' nominato al proprio interno dai rispettivi consigli di amministrazione.

d) Nelle stesse forme di cui alla precedente lettera b) si provvede, su proposta del Consiglio di Amministrazione alla nomina del Direttore d'Azienda speciale o dell'Istituzione tra i cittadini che possiedono idonei e specifici requisiti di professionalità e di capacità amministrative e gestionali; tali requisiti dovranno essere attestati mediante la produzione di

idonea documentazione, come disciplinato dai regolamenti.

e) Il Direttore dell'Istituzione può essere un funzionario dipendente dalla stessa.

f) Gli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione nei modi previsti dall'art. 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, possono essere revocati, per comportamento contrario alla legge e per cause accertate e motivate pregiudizievoli agli interessi del Comune e degli Enti stessi, su proposta del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati.

g) l'intero Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell'Azienda speciale o dell'Istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa nelle forme di cui all'articolo 52 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

la mozione può essere proposta solo nei confronti di tutti gli Amministratori dell'Azienda speciale o dell'Istituzione e deve contenere la proposta di nuove linee di conduzione imprenditoriale o gestionale.

h) Qualora il Direttore dell'Istituzione sia un funzionario dipendente della stessa, la mozione di sfiducia di cui al precedente comma non può comportarne la risoluzione del rapporto di lavoro, che e' esclusivamente disciplinato dalla Legge.

CAPO III - FORME COLLABORATIVE

Art. 39
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere, nei modi, termini e limiti previsti dagli articoli 30/35 del D.L.vo 267/2000, dall'art. 11 della legge 97/1994 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 40
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, la costituzione di uffici comuni privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con la Comunità Montana, con altri Enti di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti pubblici previsti dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000 per realizzare e gestire servizi anche rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione di cui al precedente art. 40 e lo statuto del consorzio che devono disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000.

Art. 42
UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 9 del presente Statuto ed al T.U. Nuovo Ordinamento degli Enti locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può aderire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, alla costituzione di unioni di comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 43
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 14 e segg. della Legge 7.8.90 n. 241 il Comune, al fine di promuovere il coordinamento di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indice di regola apposite conferenze dei servizi.

Art. 44
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 per la definizione e attivazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, può promuovere la conclusione di accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune prenderà in esame, prioritariamente, gli accordi e i programmi con la Comunità Montana, concertando e armonizzando i rispettivi obiettivi socio- economici.

2. L'accordo, può prevedere anche eventuali procedimenti di arbitrato e interventi surrogatori di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il Sindaco promuove e conclude l'accordo, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza quando l'accordo comporti variazione dello strumento urbanistico.

Art. 45
PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, o a consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 47
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovra individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto stabilito nell'apposito Regolamento Comunale.

11. La Giunta ed i responsabili dei servizi potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 49
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 47determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50
PROPOSTE

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste ai successivi artt. 54 e 55, l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 52
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 53
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54
PRO LOCO - COMITATI

1. Il Comune riconosce alle Associazioni Pro Loco ed ai Comitati volontari locali il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale di Roaschia;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso Roaschia ed a migliorarne le condizione generali del soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza ed informazione turistica;

e) attività ricreative;

f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. Il Comune per favorire la promozione dell'attività delle Pro Loco e dei Comitati regolarmente costituiti, concede a dette Associazioni un contributo annuale,iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in un unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Le modalità di erogazione e di riconoscimento del contributo sono previste e normate nell'apposito regolamento sull'erogazione dei contributi espressamente previsto dalla legge 241/90.

3. Le Pro Loco ed i Comitati saranno ritenuti automaticamente decaduti dal riconoscimento e dai benefici di cui ai comma precedenti qualora non dovessero essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro Loco e regolarmente costituiti.

Art. 55
INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 56
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di quest'ultimi.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 57
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa o proporre l'abrogazione di atti discrezionali del Comune che non sono obbligatori per legge.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 58
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli di cui è vietata l'esibizione conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento con temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, ivi inclusi i sistemi informatico- statistici automatizzati.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.90 n. 241.

Art. 61
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 62
NOMINA

1. Il Comune non prevede allo stato attuale l'istituzione del difensore civico di cui agli artt. 11 e 127 comma 2 del D.L.vo 267/2000.

2. Il Comune può aderire a convenzioni fra più Comuni o Comunità Montane per l'istituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.

3. In tale caso l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati con apposita convenzione, stipulata con gli Enti interessati e recepita, successivamente, nello Statuto del Comune, con specifico atto deliberativo di revisione e di integrazione dello Statuto stesso.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.63
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio , in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 64
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere di regola dati in affitto.

2. Per il raggiungimento di finalità nel campo sociale culturale, turistico e sportivo il Comune favorisce l'utilizzo delle strutture dei servizi e impianti nei modi che saranno disciplinati dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio prevedendo il concorso degli enti, organismi e associazioni che ne fruiscono alle sole spese di gestione. Per particolari finalità di carattere sociale si può stabilire la gratuità dell'uso.

Art. 65
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.L.vo 18-08-2000 n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza dei relativi responsabili di posizioni organizzative di area i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni dei relativi responsabili del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla definizione degli indirizzi di massima per la formazione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi,istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67
CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Il controllo finanziario interno compete al responsabile dell'ufficio di ragioneria.

3. Il Segretario Comunale è tenuto a verificare trimestralmente, sulla base della relazione presentata dai responsabili degli uffici che gestiscono i capitoli di bilancio nel settore di propria competenza la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al bilancio pluriennale, facendone comunicazione alla Giunta.

Art. 68
REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. Il revisore deve possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità fissati dall'art. 236 del D.L.vo 267/2000. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. La Legge (artt. 234 e segg. D.L.vo 267/2000) e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo- funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno quindici giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non dopo che sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diventa operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere e ai cittadini ai sensi dell'articolo 49 del presente Statuto.

4. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale , ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva e sono intervenute le prescritte approvazione od omologazioni.

6. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.

Art. 71
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in altre leggi di principi, entro quattro mesi successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni modificative o integrative apportate con leggi di principio di cui all'articolo 1

comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, nell'attesa degli adeguamenti formali di cui al comma 1, entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa che abroga le previgenti disposizioni statutarie.

Art. 72
ORDINANZE - DECRETI

1. Il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al precedente art. 29 comma 1 lettera h) e all'art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000 ed adotta decreti e direttive nell'ambito dell'attività di definizione e controllo della struttura organizzativa dell'ente e di orientamento dei compiti dei responsabili della gestione.

2. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari. Le suddette ordinanze devono essere pubblicate per 15giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. Qualora abbiano carattere individuale debbono essere notificate ai destinatari.

3. Il Sindaco emana altresì, quale Ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini nelle materie e con le modalità di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti Comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell'ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti Comunali.

Art. 73
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

TARIFFE EROGAZIONI SERVIZI

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni di Casalborgone (TO) e San Sebastiano da Po (TO)

La Società Acquedotto Monferrato S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla delibera CIPE 52/2001 del 4 aprile 2001 pubblicata sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio per l'anno 2001-2002 sono le seguenti:

Distribuzione acqua potabile
* decorrenza 1.7.2001 - 31.12.2001

Usi	Fasce di consumo (anno)Mc.	Lire Mc.	Pari a Euro
Usi domestici	0 - 80	1.031	0,53231
	81 - m.i.	1.506	0,77759
	m.i. - 1,5 m.i	2.130	1,10005
	Oltre 1,5 m.i.	2.469	1,27502
Usi agricoli	0 - 120	1.031	0,53231
	121 - 180	1.506	0,77759
	Oltre 180	2.130	1,10005
Uso allevamento animali	Libero	753	0,38906
Uso artigianale	0 - m.i.	1.506	0,77759
	m.i. - 1,5 m.i.	2.130	1,10005
	Oltre 1,5 m.i.	2.469	1,27502
Uso commerciale	0 - m.i.	1.506	0,77759
	m.i. - 1,5 m.i.	2.130	1,10005
	Oltre 1,5 m.i.	2.469	1,27502
Uso industriale	0 - m.i.	1.506	0,77759
	m.i. - 1,5 m.i.	2.130	1,10005
	Oltre 1,5 m.i.	2.469	1,27502
Altri usi			
Consumi Comunali	Libero	1.031	0,53246
Subdistributori	Libero	1.405	0,72579

Bocche antincendio
* decorrenza 1.7.2001 - 31.12.2001
1) per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	48.816	25,211360
Bocca secondaria	L./cad	12.204	6,302840

2) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	28.476	14,70663
Bocca secondaria	L./cad	6.102	3,15142

* decorrenza 1.1.2002

Usi	Fasce di consumo (anno) Mc.	Lire Mc.	Pari a Euro
Usi domestici	0 - 80	1.066	0,550496
	81 - m.i.	1.557	0,804151
	m.i. - 1,5 m.i	2.203	1,137619
	Oltre 1,5 m.i.	2.553	1,318567
Usi agricoli	0 - 120	1.066	0,550496
	121 - 180	1.557	0,804151
	Oltre 180	2.203	1,137619
Uso allevamento animali	Libero	779	0,402349
Uso artigianale	0 - m.i.	1.557	0,804151
	m.i. - 1,5 m.i.	2.203	1,137619
	Oltre 1,5 m.i.	2.553	1,318567
Uso commerciale	0 - m.i.	1.557	0,804151
	m.i. - 1,5 m.i.	2.203	1,137619
	Oltre 1,5 m.i.	2.553	1,318567
Uso industriale	0 - m.i.	1.557	0,804151
	m.i. - 1,5 m.i.	2.203	1,137619
	Oltre 1,5 m.i.	2.553	1,318567
Altri usi			
Consumi Comunali	Libero	1.066	0,550496
Subdistributori	Libero	1.453	0,75058

Bocche antincendio
* decorrenza 1.1.2002
1) per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	48.816	25,211360
Bocca secondaria	L./cad	12.204	6,302840

2) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	28.476	14,70663
Bocca secondaria	L./cad	6.102	3,15142

Le quote mensili per noli e strumenti di misura restano confermate secondo il disposto del provvedimento C.I.P. n. 45/74.

La presente pubblicazione annulla la precedente pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 19.12.2001, avviso n. 1.

1

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni del Consorzio per l'Acquedotto del Monferrato

La Società Acquedotto Monferrato S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla delibera CIPE 52/2001 del 04 aprile 2001 pubblicata sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio per l'anno 2001 sono le seguenti:

Distribuzione acqua potabile
* decorrenza 1.1.2002

Usi	Fasce di consumo (anno) Mc.	Lire Mc	Pari a Euro
Usi domestici	0 - 80	1.270	0,655900
	81 - 100	1.758	0,907931
	101 - 150	2.791	1,441431
	151 - 200	3.102	1,602049
	Oltre 200	3.541	1,828774
Usi agricoli	0 - 120	1.270	0,655900
	121 - 180	1.758	0,907931
	Oltre 180	2.791	1,441431
Uso allevamento animali	Libero	879	0,453966
Uso artigianale	0 - m.i.	1.758	0,907931
	m.i. - 1,5 m.i.	2.791	1,441431
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.102	1,602049
	Oltre 2 m.i.	3.541	1,828774
Uso Commerciale	0 - m.i.	1.758	0,907931
	m.i. - 1,5 m.i.	2.791	1,441431
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.102	1,602049
	Oltre 2 m.i.	3.541	1,828774
Uso industriale	0 - m.i.	1.758	0,907931
	m.i. - 1,5 m.i.	2.791	1,441431
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.102	1,602049
	Oltre 2 m.i.	3.541	1,828774
Altri usi			
Utenze Speciali	Libero	1.758	0,907931
Utenze Comunali	Libero	1.758	0,907931
Subdistributori	Libero	993	0,512842

Bocche antincendio:
* decorrenza 1.1.2002
1) per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	47.799	25,686123
Bocca secondaria	L./cad	12.204	6,302840

2) per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.		Canone annuale	Pari a Euro
Bocca principale	L./cad	27.459	14,181390
Bocca secondaria	L./cad	6.102	3,151420

Le quote mensili per noli e strumenti di misura restano confermate secondo il disposto del provvedimento C.I.P. n. 45/74.

2

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni del Consorzio per l'Acquedotto del Monferrato - Rettifica in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4530 del 28.8.2001

Distribuzione acqua potabile
* Periodo 1.9.1996 - 31.12.1997

Usi	Fasce di consumo (anno) Mc.	Lire Mc	Pari a Euro
Usi domestici	0 - 80	1.110	0,573267
	81 - 100	1.700	0,877977
	101 - 150	2.900	1,497934
	151 - 200	3.270	1,688814
	Oltre 200	3.700	1,910891
Usi agricoli	0 - 120	1.110	0,573267
	121 - 180	1.700	0,877977
	Oltre 180	2.900	1,497934
Uso allevamento animali	Libero	925	0,477723

Uso artigianale	0 - m.i.	1.700	0,877977
	m.i. - 1,5 m.i.	2.900	1,497934
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.270	1,688814
	Oltre 2 m.i.	3.700	1,910891
Uso commerciale	0 - m.i.	1.700	0,877977
	m.i. - 1,5 m.i.	2.900	1,497934
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.270	1,688814
	Oltre 2 m.i.	3.700	1,910891
Uso industriale	0 - m.i.	1.700	0,877977
	m.i. - 1,5 m.i.	2.900	1,497934
	1,5 m.i. - a 2 m.i.	3.270	1,688814
	Oltre 2 m.i.	3.700	1,910891
Altri usi			
Utenze Speciali	Libero	1.700	0,877977
Utenze Comunali	Libero	1.700	0,877977
Subdistributori	Libero	956	0,493733

3

Comune di Roaschia (Cuneo)

Tariffe

Il Sindaco

Viste le deliberazioni della G.C. n. 105 e 106 del 29.11.2001 e n. 31 del 11.3.2002;

rende noto

Che le tariffe al servizio idrico integrato per l'anno 2002 sono state determinate nei seguenti importi:

I) Acquedotto

tariffa unica per utente euro 31 (euro 0,18 mc.)

II) Fognatura e depurazione euro 0,10/mc. e euro 0,26/mc.

Le suddette tariffe sono applicabili con decorrenza 1.1.2002.

Il Sindaco
Aldo Viale

4

Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe gas naturale erogato a mezzo rete urbana nei comuni di Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere e Sauze di Cesana

Tariffe gas naturale erogato a mezzo rete urbana nei comuni di Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere e Sauze di Cesana determinate a norma di legge ed accolte dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

- Quota fissa per ogni contatore installato Euro/anno zero

- Quota proporzionale espressa in Centesimi di Euro per Mega Joule erogato, con tariffa decrescente in dipendenza degli scaglioni di energia raggiunti in ogni punto di consegna nel corso dell'anno termico cioè dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002:

Tariffa valida dal	1/7/2001	1/1/2002	1/3/2002
al	31/12/2001	28/2/2002	30/4/2002
da MJ uno a MJ 4.000	1,19973	1,16873	1,14023
da MJ 4.001 a MJ 20.000	1,12226	1,09126	1,06276
da MJ 20.001 a MJ 100.000	0,99831	0,96731	0,93881
da MJ 100.001 a MJ 400.000	0,91568	0,88468	0,85618
da MJ 400.001 a MJ 2.000.000	0,88986	0,85886	0,83036
da MJ 2.000.001 a MJ 8.000.000	0,83821	0,80721	0,77871
oltre MJ 8.000.000	0,65797	0,62697	0,59847

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito dal provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dic. 1988.

Torino, 12 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Chiaves

5

Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe gas naturale erogato a mezzo rete urbana nei comuni di San Gillio e Givoletto

Tariffe gas naturale erogato a mezzo rete urbana nei comuni di: San Gillio e Givoletto, determinate a norma di legge ed accolte dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

- Quota fissa per ogni contatore installato Euro/anno 18,59245

- Quota proporzionale espressa in centesimi di euro per Mega Joule erogato, con tariffa decrescente in dipendenza degli scaglioni di energia raggiunti in ogni punto di consegna nel corso dell'anno termico cioè dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002:

Tariffa valida dal	1/7/2001	1/1/2002	1/3/2002
al	31/12/2001	28/2/2002	30/4/2002
da MJ uno a MJ 20.000	0,91878	0,88778	0,85928
da MJ 20.001 a MJ 40.000	0,89812	0,86712	0,83862
da MJ 40.001 a MJ 100.000	0,87746	0,84646	0,81796
da MJ 100.001 a MJ 400.000	0,80516	0,77416	0,74566
da MJ 400.001 a MJ 2.000.000	0,72149	0,69049	0,66199
da MJ 2.000.001 a MJ 20.000.000	0,68121	0,65021	062171
oltre MJ 20.000.000	0,67553	0,64453	0,61603

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito dal provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dic. 1988.

Torino, 12 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Chiaves

6

ALTRI ANNUNCI

Comune di Andrate (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.2.2002 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il quale si compone di n. 70 articoli, 17 modelli progressivamente numerati da 1 a 17 e da un'appendice all'articolo 31;

2. Di dare atto che il Regolamento testè approvato è conforme a quello tipo predisposto dalla Regione Piemote con L.R. n. 19 dell'8 luglio 1999.

1

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.2.2002: regolamento edilizio comunale - approvazione piano del verde ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 8.7.1999, n.19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 19/99, il Piano del Verde, quale titolo XI del Regolamento Edilizio Comunale, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da: testo comprendente n. 16 articoli (dal n. 112 al n. 128) e da n. 1 allegato.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così integrato e modificato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.

(omissis)

Il Dirigente del 2° Dipartimento
Mauro Marchisio

2

Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Bene Vagienna (CN) n. 32 del 31/9/2001 ad oggetto: "Adozione definitiva del P.P della zona R6.11 e della variante al vigente P.R.G. Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. Deliberazioni"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di dare atto che non sono pervenute osservazioni e proposte né nei termini, né fuori termini.

2. Di adottare il progetto definitivo di Variante del vigente P.R.G.,

contestuale al P.P. della zona R6.11 di cui al successivo punto, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Stralcio articolo e tabelle di zona modificati;
- Tav. o - legenda tavole di progetto P.R.G. - scala 1:2.000;

- Tav. 0.1 - legenda tavole di progetto P.R.G. - scala 1:5.000;

- Tav. 1 - progetto P.R.G.: territorio comunale - scala 1:5.000;

- Tav.2 - progetto P.R.G.: capoluogo - scala 1:2.000;

3. Di adottare il progetto definitivo del P.P. della zona R6.11, costituito

dai seguenti elaborati:

- Relazione;

- Norme di attuazione;

- Elenchi catastali aree da acquistare;

- Tav. 1 - Estratto P.R.G. - scala 1:2.000;

- Tav. 2 - Situazione catastale - scala 1:2.000 - 1.500;

- Tav. 3 - Rilievo plani-altimetrico-scala 1:500;

- Tav. 4 - Planimetria generale di progetto con ambiti di intervento -

- scala 1:500;

- Tav. 5 - Planivolumetrico - scala 1:500 - 1:200;

- Tav. 6 - Opere urbanizzative - scala 1:500 - 1:100;

- Tav. 7 - Inserimento P.P. in P.R.G. - scala 1:2.000.

3. Di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere il P.P. della zona R6.11 e la Variante alla Regione per l'approvazione, in conformità alla Circolare P.R.G. n. 16\URE del 18\07\1989.

5. Di considerare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della Legge n.142\90, dando atto che si è provveduto con separata votazione: voti Favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Sig. Cavallo - Fea - Massimino), espressi per alzata di mano.

3

Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Bene Vagienna (CN) n. 51 del 23/11/2001 ad oggetto: "P.P. -Zona R6.11 con contestuale variante di P.R.G.:integrazione e chiarimenti"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di integrare gli atti adottati con d.c. n. 32 del 31/8/2001 con l'allegato fascicolo a titolo "Relazione integrativa" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Di dichiarare la variante oggetto della presente proposta "non sostanziale" ai fini dell'applicazione dei disposti dell'art.20 della Legge L.R 40\98.

3. Di considerare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 142\90, dando atto che si è provveduto con separata votazione: Favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano.

4

Comune di Biella

Avviso deposito piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto

Vista la Determinazione n. 64 del 6/2/2002 del Direttore Generale della Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici

rende noto

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 24/4/2002 al 8/5/2002 il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV n. 528, Biella Est - Biella Ovest, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Biella, 26 marzo 2002

Il Sindaco
Gianluca Susta

5

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Verbale di deliberazione del C.C. 10/1/2002, n. 3 - esecutiva il 1/2/2002. Legge 5/8/1978 n. 457 art. 30 Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 art. 41/bis. Piano di recupero di iniziativa di privati, di fabbricati siti in via Partigiani - Borgosesia - (La Conceria) Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Approvare a mente dell'art. 30 della legge 5/8/78 n. 457, in via definitiva il piano di recupero proposto dai Sigg. Zenone Enrico, Zenone Mario e Soc. Abaco Costruzioni SRL interessante i fabbricati siti in Via Partigiani 44, a Borgosesia ed insistenti sulle aree identificabili al N.C.T. del Comune di Borgosesia al foglio di mappa n. 65, particelle nn. 181-182-183-325-604-605-180.

6

Comune di Caprie (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.2.2001 - "Approvazione del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio

Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che il presente Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli

- n. 10 modelli allegati

di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Caprie, 12 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Volturo

7

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione bando di concorso generale (ai sensi della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 e s.m. ed i.)

Il Sindaco

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.3.02 regolarmente esecutiva, è stato approvato il bando di concorso generale, ai sensi della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione in locazione di alloggi di risulta di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Caselle T.se

- Vista la Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

- che il bando di concorso generale, ai sensi della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; per l'assegnazione in locazione di alloggi di risulta di Edilizia Pubblica Sovvenzionata, nel Comune di Caselle Torinese, riservato ai residenti o a coloro che svolgono l'attività lavorativa nei soli Comuni di Caselle torinese - Barbania - Borgaro Torinese - Ciriè - Fiano - Front Canavese Grosso - Levone - Mathi - Nole - Robassomero - Rocca Canavese San Carlo Canavese - San Francesco al Campo - San Maurizio Canavese - Vauda Canavese - Villanova Canavese, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, a partire dal 15/4/2002 presso l'Albo Pretorio dei Comuni succitati e dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino ex I.A.C.P.

- Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate a partire dal 15/4/2002, presso i Comuni precitati, entro il termine tassativo del 30.5.2002.

Caselle Torinese, 15 aprile 2002

Il Sindaco
Giovanni Rosito

8

Comune di Cassano Spinola (Alessandria)

Avviso deposito piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto

Vista l'ordinanza del Direttore Generale della Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici, n. 1202 del 20/12/2001

rende noto

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 24/4/2002 al 8/5/2002 il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV n. 856, San Bartolomeo - Vignole Borbera, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Cassano Spinola, 18 marzo 2002

Il Sindaco
Marco Traverso

9

Comune di Grugliasco (Torino)

Delibera G.C. n. 105 del 4.4.2002

L'Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti elettivi della Commissione Edilizia.

Gli interessati dovono possedere comprovata competenza nelle materie attinenti l'edilizia, l'architettura, l'urbanistica, i servizi tecnologici e l'ambiente e risultare preferibilmente iscritti ai rispettivi ordini professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione o ancora essere dipendenti di Enti Pubblici in servizio o a riposo e competenti nelle stesse materie.

(omissis)

Requisiti dei candidati

I candidati a membro della Commissione Edilizia dovranno:

Essere cittadini italiani in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;

Essere in possesso di laurea o diploma nelle materie di competenza della Commissione Edilizia;

Essere in possesso di comprovata esperienza tecnica acquisita per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso Enti o Aziende Pubbliche o Private;

Non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;

Non ricoprire cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale Europeo oppure dimettersi di tali cariche entro 10 giorni dalla nomina;

Non essere in rapporto di parentela o affinit fino al terzo grado con Sindaco o Assessori;

Non essere dipendente del Comune di Grugliasco;

Non avere in corso n assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte di committenti privati che debbano essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia per l'intera durata dell'incarico.

Incarichi occasionali potranno essere consentiti previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

(omissis)

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Grugliasco - Piazza Matteotti n. 50 e recare sulla busta la dicitura "candidatura a membro della commissione edilizia" e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.

Estratto del Regolamento Edilizio, artt. 9 e 10, concernenti composizione e funzionamento della Commissione Edilizia, sar a disposizione dei candidati presso la Sezione Edilizia Privata del Comune, al quale sar possibile rivolgersi per qualsiasi ulteriore ulteriore informazione (tel. n. 0114013639 - sito internet: www.comune.grugliasco.to.it).

Grugliasco, 11 aprile 2002

Il Sindaco
Mariano Turigliatto

10

Comune di Morsasco (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.3.2002 - "Piano particolareggiato relativo all'area sita lungo Via Cavalier Delfini (già Via Umberto I) con contestuale prima variante parziale al P.R.G. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2 - di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 40 comma 2 della L.R. n. 56/77 e s.m., senza apportarvi modifiche, il Piano Particolareggiato nella nuova stesura di cui in premessa, già adottato con la deliberazione consiliare di cui al precedente punto 1 -, dando atto che il medesimo si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;

- Tav. 1 - Individuazione dell'area sottoposta a Piano particolareggiato - scala 1:500;

- Tav. 2 - Suddivisione tra le parti pubbliche e private all'interno del P.P. - scala 1:500;

- Tav. 3 - Stato di fatto: classificazione degli edifici ed interventi previsti - scala 1:500;

- Tav. 4 - Zonizzazione - scala 1:500;

- Tav. 5 - Planimetria e sezione - scala 1:500;

- Tav. 6 - Infrastrutture esistenti e previste - scala 1:500 è rimasta invariata;

- Norme di attuazione;

- Bozza di Convenzione;

3 - di approvare altresì il progetto di prima variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale, contestuale alla nuova stesura del Piano particolareggiato di cui al precedente punto 2 -, redatto dalla sopra richiamata professionista ai sensi dell'art. 17 comma 7 della precitata L.R. n. 56/77 e s.m., dando atto che il progetto in questione si compone dei sotto indicati elaborati:

- Relazione illustrativa;

Tav. 3: Zonizzazione del centro abitato (scala 1:2.000);

Tav. 4: Sviluppo del nucleo centrale, tipi e modalità di intervento (scala 1:500);

Tav. 5: Raffronto tra il vigente P.R.G e questa variante (scala 1:4.000);

4 - di dare atto che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e che alla data di detta pubblicazione il Piano particolareggiato assumerà efficacia;

5 - di dare atto che il Piano medesimo sarà depositato presso la Segreteria del Comune e che una copia della presente deliberazione, completa degli elaborati costituenti il Piano particolareggiato, sarà trasmessa per conoscenza alla Regione;

6 - di dare atto che il progetto di prima variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale di cui al precedente punto 3 - risulta compatibile con i piani sovracomunali vigenti.

(omissis)

Il Segretario comunale
Fulvio Pastorino

11

Comune di Nichelino (Torino)

(F86) - Interventi di messa in sicurezza degli abitati di Nichelino e Moncalieri da esondazioni del Torrente Sangone. Decreto di occupazione d'urgenza

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell'art. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell'art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l'occupazione d'urgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in premessa, distinte al Catasto Terreni come sotto indicato:

Fg. 6 mappale 449 parte di mq. 237, di cui da occupare temporaneamente mq. 209

Fg. 6 mappale 275 di mq. 1330, di cui da occupare temporaneamente mq. 894.

Art. 2

L'occupazione d'urgenza delle aree che verranno espropriate decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e cioè per cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, considerate le deroghe previste dall'Ordinanza del Ministero dell'Interno con delega alla Protezione Civile n. 3090 del 18/10/2000.

L'occupazione d'urgenza delle aree occupate temporaneamente terminerà entro 150 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali proroghe e pertanto le stesse saranno successivamente restituite ai proprietari nello stato in cui si trovavano prima dell'inizio degli stessi.

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 50 del 27/3/2002 con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza stessa.

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell'art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termine di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3 dello statuto di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessi, almeno venti giorni prima dell'accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all'Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 Legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Vito Giordano presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1 (tel. 0116819569 - 568).

Nichelino, 27 marzo 2002

Il Responsabile
Unico del Procedimento
Vito Giordano

Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone

12

Comune di Nomaglio (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/2/2002 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale il quale si compone di n. 70 articoli, 17 modelli progressivamente numerati da 1 a 17 e da un'appendice all'articolo 31;

2. Di dare atto che il Regolamento testè approvato è conforme a quello tipo predisposto dalla Regione Piemonte con L.R. n. 19 dell'8 luglio 1999.

13

Comune di Palazzolo Vercellese (Vercelli)

Estratto deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 26.2.2002 "Revoca della deliberazione consiliare n. 44 in data 16/12/1999 ed approvazione nuovo regolamento edilizio

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

1. Di revocare, per i motivi in cui in premessa, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/1999,

2. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo regionale, composta da n. 70 articoli, n. 11 modelli e l'Appendice all'art. 31, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile dei Servizi
Vincenzo Esposito

14

Comune di Pertusio (Torino)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23.3.2002 relativa a declassificazione e sdemanializzazione tratto strada vicinale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- Di declassificare, per le motivazioni esposte dal Sindaco e, quindi trasferire dal demanio comunale al patrimoniale disponibile il tratto di strada vicinale di Riva così come individuato negli atti tecnici predisposti dal tecnico comunale che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

- Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 3 L.R. 86/96;

- Di dare atto che, ai sensi del comma 2, del menzionato articolo, nei trenta giorni successivi ai

quindici consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante.

15

Comune di Ponderano (Biella)

Avviso deposito piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto

Vista l'ordinanza del Direttore Generale della Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici, n. 64 del 06/02/2002

rende noto

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 24/4/2002 al 8/5/2002 il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV n. 528, Biella Est - Biella Ovest, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Ponderano, 9 aprile 2002

Visto: Il Sindaco
Alessandro Demargherita

16

Errata corrige

Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Delibera del consiglio comunale n. 37 del 28.12.2001 - Approvazione del regolamento edilizio

Nell'avviso in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 - parte III - del 7 febbraio 2001, a pagina 126, è stata erroneamente stampata la data "*28.12.2000*" anziché "**28.12.2001**", giorno di adozione della deliberazione del consiglio comunale n. 37.

17

Comune di Rassa (Vercelli)

Estratto bando di gara alienazione lotto boschivo "Goreto Selvaccia"

Procedura di gara: Licitazione privata determinata mediante offerta secondo la procedura prevista degli artt. 73 lett. b) e 75 R.D. 23.5.1924 n. 827.

Importo a base d'asta euro 16.158,03.

Termine di presentazione delle richieste di ammissione alla licitazione privata entro le ore 12,00 del giorno 8 maggio 2002.

Il Responsabile del Servizio
Paola Bossi

18

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 5.3.2002. Approvazione variante parziale n. 2 al piano per l'edilizia economica popolare (a.n. 44.rs.02.) e contestuale variante parziale n. 27 al P.R.G.C. (via Barge Vecchia)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare la variante parziale n. 2 al piano per l'edilizia economica popolare (a.n. 44.rs.02.) e contestuale variante parziale n. 27 al P.R.G.C. (via Barge Vecchia), costituiti dai seguenti elaborati:

1) Elaborati afferenti la variante urbanistica (variante n. 27 al P.R.G.C.):

A) Relazione illustrativa

B) Scheda n. 225 a. n. 44.RS.02 - originale

C) Scheda n. 225 a. n. 44.RS.02 - variante

2) Elaborati afferenti in Piano Edilizia Economica Popolare:

AV) Relazione tecnica (sostituisce la tav. A della variante n. 1 del P.E.E.P)

BV) Norme tecniche di attuazione (sostituisce la tav. B della variante n. 1 del P.E.E.P.)

1V) Estratti di P.R.G.C. (sostituisce la tav. 1 della variante n. 1 del P.E.E.P.)

6V) Suddivisione in lotti (sostituisce la tav. 6 della variante n. 1 del P.E.E.P.)

6 bis v) Suddivisione in lotti (sostituisce la tav. 6 bis della variante n. 1 del P.E.E.P.)

(omissis)

19

Comune di San Secondo di Pinerolo (Torino)

Avviso

Il Consiglio Comunale di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione n. 16 del 4.4.2002, ha approvato l'integrazione delle controdeduzioni alla variante n. 2 al P.R.G.C., a seguito di richiesta di integrazione atti da parte della Regione Piemonte. Ai sensi di Legge, il citato atto è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, a decorrere dal 5.4.2002 e depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi 30 giorni, chiunque può presentare osservazioni e proposte, nel pubblico interesse.

20

Comune di Savigliano (Cuneo)

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28.03.1995 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato pubblicato in data 3 aprile 2002 il bando di

concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Savigliano.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nei comuni della ex U.S.S.L. n. 61.

Le domande di partecipazione, compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Savigliano e presso i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del bando, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 3 giugno 2002 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di 30 giorni.

Savigliano, 3 aprile 2002

Il Sindaco
Sergio Soave

21

Comune di Serravalle Scrivia (Alessandria)

Avviso adozione piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto

Vista l'ordinanza del Direttore Generale della Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici, n. 1202 del 20/12/2001

rende noto

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 24/4/2002 al 8/5/2002 il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d'elettrodotto in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV n. 856, San Bartolomeo - Vignole Borbera, con annessa offerta dell'indennizzo affinchè chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Serravalle Scrivia, 8 aprile 2002

Il Sindaco
Antonio Molinari

22

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Variante strutturale n. 13 al piano regolatore generale comunale

Il Direttore

(omissis)

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.3.2002 è stata adottata la variante strutturale n. 13 al piano regolatore generale comunale vigente, così come modificato dalla variante tecnico normativa n. 1 e successive, ai sensi dell'art. 17, comma 4, L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio e depositati, a libera visione, presso la Segreteria Tecnica del Settore Ambiente e Territorio (dal Lunedì al Venerdì) e presso la sede del Comando di Polizia Municipale in Via Galileo Ferraris n. 6 (Sabato e Festivi) per la durata di 30 giorni consecutivi.

Dal 25 aprile 2002 al 25 maggio 2002

Chiunque, nel pubblico interesse, può presentare osservazioni e proposte, (n. 4 copie), inoltrandole all'Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune.

Dal 26 maggio 2002 al 24 giugno 2002

rende noto

Inoltre, che poichè la Variante strutturale n. 13 in oggetto rispetta i disposti dell'art. 20 della L.R. 40/98 con la suddetta tempistica, ma con separata istanza, chiunque può formulare al Comune di Settimo T.se, oltre che alla Regione Piemonte eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Settimo Torinese, 22 aprile 2002

Il Direttore del Settore
Giovanni Serra

23

Comune di Tortona (Alessandria)

Deliberazione C.C. n. 35 del 26.3.2002, Piano di Recupero in Corso Repubblica angolo Corso Cavour - Immobiliare ASA di Franzosi Alberto & C. S.a.s. - Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. di approvare ai sensi dell'articolo 41 bis della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di Piano di Recupero presentato dalla Società Immobiliare ASA di Franzosi Alberto & C. S.a.s, con sede a Tortona, vicolo Pocasale Ghisolfo, 2 costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Calcoli piani - volumetrici (fabbricati esistenti ed in progetto);
- Norme di Attuazione del Piano di Recupero;
- Schema di convenzione edilizia;
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- n. 10 tavole di progetto e precisamente:
- Tav. n. 1 - estratto di mappa e estratto di P.R.G. (1:1.000 - 1:5.000);
- Tav. n. 2 - planimetria fabbricati esistenti (1:1.000);
- Tav. n. 3 - piante fabbricati esistenti (1:200);
- Tav. n. 4 - sezioni fabbricati esistenti (1:200);
- Tav. n. 5 - planimetria con sistemazione esterna (1:250);
- Tav. n. 6 - planimetria piano interrato - stato di progetto (1:200);
- Tav. n. 7 - planimetria piano terra - stato di progetto (1:200);
- Tav. n. 8 - schema sezioni - rappresentazione scavo e riporto terreno (1:200);

- Tav. n. 9 - schema sezioni - stato di progetto (1:200);

- Tav. n. 10 - veduta prospettica.

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, ad avvenuto assolvimento dell'adempimento di cui al punto precedente, ad intervenire alla stipula della convenzione edilizia e firmarla a cura e spese della ditta concessionaria.

Tortona, 11 aprile 2002

Il Sindaco
Giuseppe Bonavoglia

24

Comune di Trofarello (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito della D.C.C. n. 7 del 02.03.2002

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

avvisa

Che la deliberazione consiliare n. 7 del 2.3.2002, avente ad oggetto: "Adozione ai sensi e per i fini dell'art. 15, 6° comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. delle integrazioni alla Delibera C.C. n. 25 del 5.3.2001 avente per oggetto: "Adozione del progetto definitivo di revisione del Piano Regolatore Generale Comunale ex art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e controdeduzioni alle osservazioni e proposte" a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Piemonte con nota del 25.9.01 prot. n. 13487/19.9 Ver" sarà depositata presso la Sede comunale e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi dal 23.4.2002.

Durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e nei successivi 30 giorni, fino al 21.6.2002, potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Trofarello, 23 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio
Nicola Palla

25

Comune di Trofarello (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito della D.C.C. n. 8 del 02.03.2002

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

Avvisa

Che: A) il progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.C., adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 2.3.2002, avente per oggetto: "Adozione del progetto preliminare di variante strutturale ex art. 17, comma 4, L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. per l'individuazione dell'area "Movicentro", l'ampliamento del Distretto Industriale DI.3 e l'adeguamento della viabilità sovracomunale";

B) il progetto preliminare di variante "in itinere" al Progetto definitivo di revisione generale al vigente P.R.G.C., adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 2.3.2002, avente per oggetto: "Adozione, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., del progetto preliminare di variante in itinere al Progetto definitivo di revisione generale al vigente P.R.G.C. adottato con deliberazione C.C. n. 25 del 5.3.01", saranno depositati presso la Sede comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi dal 23.4.2002.

Durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e nei successivi 30 giorni fino al 21.6.2002, potrà presentare "osservazioni e proposte" nel pubblico interesse.

Trofarello, 23 aprile 2002

Il Responsabile Servizio
Nicola Palla

26

Comune di Villa San Secondo (Asti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/3/2002 - Esame ed approvazione del Regolamento edilizio comunale in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999 ai sensi della L.R. n. 19/1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 70 articoli, n. 10 modelli allegati, n. 1 appendice all'art. 31 e dal manuale "Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti" edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte (Allegato A).

Di dichiarare espressamente che il Regolamento edilizio è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999 e pubblicato sul supplemento al B.U.R.P. n. 35 del 1/9/1999.

Di dare atto che ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione diviene efficace solo dopo essere stata pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999.

Di dare atto che la presente deliberazione successivamente agli adempimenti di cui sopra è trasmessa con il Regolamento edilizio alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica per i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999.

Di dare atto che il Regolamento edilizio entrerà in vigore, dopo che risultino eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 19/1999, con il compimento del deposito prescritto dal vigente Statuto Comunale.

27

Consorzio ACEA - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

A norma e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

chiunque abbia ragioni di credito, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o immobili e danni relativi, verso l'impresa Uberti Bona Costruzioni - Via Montebello 33 - Pinerolo (TO), esecutrice dei lavori di: Costruzione della stazione di conferimento rifiuti nel Comune di Perosa Argentina, assunti in base al contratto del 10/11/2000 rep. n. 101, registrato a Pinerolo il 30/11/2000 al n. 1986 serie 1, a presentare presso il Consorzio ACEA, Ufficio Protocollo, Via Vigone 42 - Pinerolo (To), nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le proprie opposizioni o reclami corredati dagli eventuali titoli di credito.

Trascorso tale termine, non saranno più prese in considerazione opposizioni o reclami e si farà luogo al pagamento delle somme dovute alla ditta sopranominata, salvo ai creditori il diritto di agire in tempo utile sulla cauzione.

Pinerolo, 12 aprile 2002

Il Direttore Generale del Consorzio Acea
Francesco Carcioffo

28

ENEL Distribuzione S.p.A. - Biella

Avviso

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

rende noto

che in data 5 aprile 2002 è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15.000 volt nei comuni di Biella e San Paolo Cervo.

Ai termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23, l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Servizio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, Via Tripoli 33 per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Biella, 5 aprile 2002

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.
Direzione Piemonte
Esercizio Ivrea - Zona di Biella
A. Cardetta

29

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 20 marzo 2002 ha approvato la deliberazione n. 191/25062: "Approvazione regolamento elettorale del rappresentante del comitato di coordinamento delle associazioni/organizzazioni di volontariato di protezione civile e ambientale della provincia di Alessandria".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

30

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello Statuto si rende noto che il consiglio provinciale nella seduta del 25 marzo 2002 ha approvato la deliberazione n. 16/105336 ad oggetto: "Approvazione nuovo testo del regolamento per la disciplina dei contratti".

Il Responsabile dei procedimento
Gian Alfredo De Regibus

31

Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell'art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 28 marzo 2002 ha approvato la deliberazione n. 221/31070: "Modifica composizione ufficio di direzione".

Il Responsabile del procedimento
Gian Alfredo De Regibus

32

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio provinciale n. 82503 del 18 marzo 2002: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari. Modifica ed integrazioni ai sensi della L.R. 15.3.2001 n. 5

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82503 del 18 marzo 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica e l'integrazione ai sensi della L.R. 15.3.2001 n. 15 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari. La suddetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 9 aprile 2002 al 23 aprile 2002, entrerà in vigore il 24 aprile 2002.

Il Presidente
Roberto Marmo

33

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2297 in data 25 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 marzo 2001 dalla Sig.ra Mariella Savoia, in qualità di rappresentante della ditta "Esseci Società Semplice" relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Esseci Società Semplice" (omissis) la concessione di derivare dal torrente Chiebbia, in Comune di Ronco Biellese, moduli max. 0,02 (lt/sec. 2) e medi 0,01 (lt/sec 1) d'acqua da utilizzarsi per irrigare ha 03.41.47 di terreni ubicati in Comune di Ronco Biellese, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso torrente Chiebbia, in Comune di Ronco Biellese.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15 giugno 1999, giorno successivo a quello di scadenza della Licenza di attingimento accordata con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 1754, in data 17 luglio 1998, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 15 giugno 1999 dell'annuo canone di euro 2,58= (L. 5.000), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell'annuo canone di euro 3,24= (L. 6.274), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di euro 3,30= (L. 6.381), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di euro 3,34= (L. 6.458), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 928 di Rep. in data 28 marzo 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 12 aprile 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano

34

Provincia di Vercelli

Avviso

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese ha presentato, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del D.P.G.R. del Piemonte 31 luglio 2001 n. 11/R, in data 17 ottobre 2001 istanza per la realizzazione di una centralina idroelettrica a monte della diga Ravasanella in Comune di Roasio in prossimità del salto prodotto nell'invaso della condotta proveniente dalla derivazione d'acqua sul Torrente Strona di Guardabosone già oggetto della concessione di cui ai decreti n. 328 in data 23 febbraio 1996 e n. 2024 in data 26 febbraio 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici. La centralina, sfruttando un salto di mesi 188,4 e la portata media concessionata con i decreti di cui sopra di mod. 2,24, produrrebbe la potenza nominale media di kW 414. Questa Amministrazione darà pubblicità della presentazione della domanda di che trattasi attraverso l'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune di Roasio per la durata di giorni 30 consecutivi decorrenti dal 26.4.2002. Per lo stesso periodo l'istanza sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto. Presso il Settore di Pianificazione Territoriale della Amministrazione Provinciale di Vercelli a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90. Copia dell'istanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roasio.

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta

35

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
[]	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 103,29**	A1	
[]	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 51,65**	S1	
[]	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,48**	A3	
[]	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,24**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*. I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE ALL'ANNO 2000 (Lire 50.000, Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Cimicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

€ 1,55